

Causa C-241/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

5 aprile 2022

Ricorrente:

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Oggetto del procedimento principale

L' Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (avvocato generale presso la Corte suprema dei Paesi Bassi) ha presentato ricorso per cassazione nell'interesse della legge avverso una decisione del rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland, Paesi Bassi) in cui detto tribunale annulla su impugnazione dell'officier van justitie (procuratore presso il Tribunale) la decisione del rechter-commissaris (giudice istruttore) – che respinge il ricorso del procuratore volto a che il giudice istruttore rilasci un'autorizzazione per richiedere la fornitura di dati storici – e accoglie il ricorso del procuratore.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il rinvio è fondato sull'articolo 267, comma 1, lettera b), TFUE e verte sull'ambito di applicazione della direttiva 2002/58 e sull'interpretazione delle nozioni «reati gravi» e «forme gravi di criminalità», nonché sulla possibilità di consentire alle autorità l'accesso a dati relativi al traffico e all'ubicazione (diversamente che a dati esclusivamente identificativi).

Questioni pregiudiziali

1. Se misure normative relative all'autorizzazione alle autorità pubbliche all'accesso a dati relativi al traffico o all'ubicazione (compresi i dati identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE, quando si tratta di concedere l'accesso a dati che non sono conservati in forza di misure legislative, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, ma che vengono conservati dal fornitore per altri motivi.

2. a) Se le nozioni (...) «reati gravi» e «forme gravi di criminalità» [utilizzate nelle sentenze delle Corti di giustizia menzionate nell'ordinanza di rinvio (...)] configurino nozioni autonome di diritto dell'Unione, o se spetti anche alle autorità competenti degli Stati membri stesse definire dette nozioni.

b) Qualora si tratti di nozioni autonome di diritto dell'Unione, in che modo si debba stabilire se si configuri un «reato grave» o una «forma grave di criminalità».

3. Se si possa concedere alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o all'ubicazione (diversamente rispetto a dati esclusivamente identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati, ai sensi della direttiva 2002/58/CE, qualora non si configurino reati gravi o gravi forme di criminalità, ossia se nel caso concreto la concessione dell'accesso a detti dati – secondo quanto può presumersi – determini soltanto una limitata ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dell'utente, di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/58/CE.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9 e 15, paragrafo 1

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri

Giurisprudenza della Corte citata

Sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16;

Sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur, C-746/18;

Sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige/Watson e a., C-203/15 e C-698/15;

Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18;

Sentenza del 6 ottobre 2020, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12;

Sentenza della Corte EDU del 4 dicembre 2015, Zakharov contro Russia (CE:ECHR:2015:1204JUD004714306)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Wetboek van Strafvordering (Codice di procedura penale, Paesi Bassi), articoli 67 paragrafo 1, 126bb, 126cc paragrafi 1, 2 e 3, articolo 126dd paragrafo 1, 126n, 126na, 126ng, 126ni, 126u, 126ua, 126ug, 126ui, 126zh, 126zi, 126zja, 126zo, 126zh, 138g, 138h e 149b

Besluit van 3 augustus 2004 houdende aanwijzing van de gegevens over een gebruiker en het telecommunicatie-verkeer met betrekking tot die gebruiker die van een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst kunnen worden gevorderd (decisione del 3 agosto 2004 recante indicazione dei dati relativi a un utente e del traffico delle telecomunicazioni relativo a detto utente che possono essere richiesti a un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazioni o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico), articoli 1 e 2

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 10 settembre 2021 il procuratore ha chiesto al giudice istruttore di concedere l'autorizzazione per la fornitura di dati storici/futuri relativi a un utente di un servizio di comunicazione e al suo traffico voce con un numero di cellulare dei Paesi Bassi per il periodo dal 9 al 12 agosto 2021.
- 2 Con decisione del 15 settembre 2021 il giudice istruttore ha respinto la domanda.
- 3 Il 16 settembre 2021 il procuratore presentato ricorso avverso detta decisione dinanzi al rechtbank Gelderland.
- 4 La camera di consiglio del rechtbank Gelderland ha quindi annullato la decisione del giudice istruttore e ha accolto il ricorso del procuratore.

Motivo di cassazione

- 5 L'avvocato generale presso lo Hoge Raad der Nederlanden ha presentato ricorso per cassazione nell'interesse della legge avverso la decisione della camera di consiglio del rechtbank Gelderland. Secondo l'avvocato generale, il suo ricorso per cassazione è motivato dalla mancanza di chiarezza venuta in essere nella prassi quanto ai presupposti in base ai quali il procuratore può richiedere la fornitura dei dati relativi al traffico e all'ubicazione di un utente di un servizio di comunicazione. Al riguardo si tratta in particolare della questione di quali requisiti siano imposti dalla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e dalla giurisprudenza della Corte su detta direttiva.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 La direttiva 2002/58/CE fissa norme relative alla fornitura e alla conservazione di dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché di dati identificativi, ad opera di fornitori di servizi di comunicazione elettronica. L'articolo 15, paragrafo 1, di questa direttiva riguarda le misure legislative che gli Stati membri possono adottare per conservare i dati per un periodo di tempo limitato al fine della prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati.
- 7 Il Wetboek van Strafvordering (Codice di procedura penale, Paesi Bassi) non prevede un obbligo generale di conservazione per i fornitori di telecomunicazioni. Le disposizioni vertenti su termini (general) di conservazione, contenute nella Telecommunicatiewet (legge sulle telecomunicazioni, Paesi Bassi) per la lotta contro la criminalità, sono state disapplicate dal giudice a seguito della dichiarazione d'invalidità della direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE, sentenza Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12). I poteri di chiedere dati relativi al traffico e all'ubicazione nonché dati identificativi, conferiti dal Wetboek van Strafvordering, vengono dunque applicati con riguardo a dati raccolti e conservati per motivi diversi da queste disposizioni adesso disapplicate (come, ad esempio, un fondamento contrattuale).
- 8 A seguito della disapplicazione di talune disposizioni della Telecommunicatiewet per il giudice del rinvio è rilevante sapere se le considerazioni della Corte relative al principio di proporzionalità, nella misura in cui riguardano l'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione (nonché ai dati identificativi), nelle sentenze Prokuratuur, C-746/18, Tele2Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, e Ministerio Fiscal C-207/16, vertano esclusivamente sui dati che sono conservati sulla base di disposizioni legislative adottate da uno Stato membro in forza dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE oppure sui dati conservati per motivi diversi, ad esempio un motivo contrattuale.
- 9 In considerazione dell'obiettivo della direttiva 2002/58/CE, della formulazione dell'articolo 5 di detta direttiva, da cui si può desumere che disposizioni

legislative possono riguardare anche l'accesso a dati relativi al traffico, e delle parole della Corte al punto 113 della sentenza *Tele2Sverige e Watson* (C-203/15, e C-698/15), ossia che le condizioni per l'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione conservati non dipendono «dall'ampiezza dell'obbligo di conservazione dei dati imposto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica», il giudice del rinvio ritiene che, nella misura in cui verte sulla concessione dell'accesso a detti dati, la giurisprudenza summenzionata si applichi anche ai dati conservati per motivi diversi dalle disposizioni legislative di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE.

- 10 Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se le nozioni «reati gravi» e «forme gravi di criminalità», sulle quali si basa la giurisprudenza relativa all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, configurino nozioni autonome di diritto dell'Unione oppure se spetti anche agli Stati membri stessi definire dette nozioni.
- 11 A questo riguardo il giudice del rinvio fa presente anzitutto che la direttiva 2002/58/CE menziona esclusivamente all'articolo 15, paragrafo 1, «la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati», senza precisare al riguardo la definizione della nozione «reati». Nella direttiva 2002/58/CE non figurano le nozioni «reati gravi» e «forme gravi di criminalità», utilizzate nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 12 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte sulla concessione dell'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione (e segnatamente dalle sentenze *Tele2Sverige e Watson e a., Ministerio Fiscal* C-207/16, *La Quadrature du Net* C-511/18, C-512/18 e C-520/18 e *Prokuratuur* C-746/18) si evince che spetta agli organi giurisdizionali del rinvio verificare se e in che misura le normative nazionali relative, tra l'altro, l'accesso delle autorità competenti nazionali ai dati conservati soddisfa i requisiti derivanti dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE. Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte non sono menzionati criteri che sono ritenuti rilevanti allorché in una fattispecie concreta si deve rispondere alla questione se si configuri un reato grave o una forma grave di criminalità. A parere del giudice del rinvio, pertanto, le nozioni «reati gravi» e «forme gravi di criminalità», di cui alla giurisprudenza della Corte, non configurano nozioni autonome di diritto dell'Unione.
- 13 Con la sua terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se si possa concedere alle autorità pubbliche l'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione (diversamente dai dati esclusivamente identificativi) anche in caso di reati meno gravi o di forme meno gravi di criminalità, quando la concessione dell'accesso a detti dati provochi solo un'ingerenza limitata nel diritto al rispetto della vita privata dell'utente.
- 14 Secondo il giudice del rinvio, alla luce delle considerazioni nella giurisprudenza della Corte sopra citata (e segnatamente nelle sentenze *Ministerio Fiscal* C-207/16 e *Prokuratuur* C-746/18) in relazione al principio di proporzionalità occorre

rispondere affermativamente a detta questione. A parere del giudice del rinvio, sulla base dell'interpretazione del principio di proporzionalità data dalla Corte, l'accesso accordato alle autorità pubbliche ai dati conservati da un fornitore di un servizio di telecomunicazione può essere giustificato dall'obiettivo di prevenire, ricercare, accertare e perseguire i reati in generale, se nella fattispecie concreta la concessione di tale accesso non determina un'ingerenza - o non determina un'ingerenza grave - (segnatamente) nel diritto al rispetto della vita privata. In tal caso il principio di proporzionalità non osta dunque a concedere detto accesso se si configura un reato in generale, senza che il reato in parola debba essere qualificato «grave» nel senso sopra indicato.

DOCUMENTO DI LAVORO